

## **DISEGNO DI LEGGE n. 992**

*“Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 33, settimo comma, della Costituzione in materia di promozione e sostegno dello sport in ambito psicofisico e sociale”*

*in esame presso la VII Commissione permanente del Senato della Repubblica  
(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)*

**Memoria della**

**Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap**

Audizione informale

Roma 21-XI-2024

### Premessa

La presente memoria viene resa, a seguito della richiesta di audizione, dalla Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap in Commissione permanente VII (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) del Senato della Repubblica che procede all'esame dell'Atto Senato 992: *“Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 33, settimo comma, della Costituzione in materia di promozione e sostegno dello sport in ambito psicofisico e sociale.”*

Il presente documento, frutto di un lavoro di condivisione interno alla intera rete associativa, accoglie con grande favore l’iniziativa di cui alla PDL 992, di potenziare il ruolo sociale dello sport come veicolo di inclusione e coesione sociale nonché educativo al fine di contrastare ostacoli sociali e soprattutto di salute, in ottica di potenziamento sia fisico che psicologico, in ottemperanza con quanto statuito dalle norme costituzionali ed internazionali di cui all’art. 33 della Costituzione e dell’art. 30 della Convenzione ONU dei diritti delle persone con disabilità ratificata con legge n. 18/2009.

La rilevanza della proposta non riguarda solo i benefici sulla salute e sulle abilità motorie, ma anche psico-motorie. La letteratura scientifica è ormai concorde sull’efficacia dell’attività sportiva per la prevenzione ed il contributo alla cura delle malattie mentali. Il rapporto Ipsos sui sistemi sanitari del 2024, pubblicato anche sul sito di Sport e Salute indica che la salute mentale è una delle principali preoccupazioni per gli italiani. La cura della salute fisica e mentale è divenuta prioritaria anche a seguito dell’aumento dei disturbi post pandemici, dell’impatto dei social media sulla salute mentale degli adolescenti nello sviluppo dei meccanismi cognitivi e neurobiologici (cfr. studi pubblicati su *Nature Reviews Psychology*), della crescita dell’incidenza del diabete mellito di tipo 2, nonché dell’incidenza delle malattie neurodegenerative dell’anziano.

Le Linee di indirizzo sull’attività fisica per le differenti fasce d’età e con riferimento a situazioni fisiologiche e fisiopatologiche e a sottogruppi specifici di popolazione del Ministero della Salute, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria Ufficio 8, promuovono l’attività fisica e forniscono una serie di puntuali raccomandazioni, classificate per vari gruppi di fruitori.

Si propone a fini emendativi, di estendere ad ogni classe almeno della scuola dell’obbligo e, auspicabilmente, anche a quelli della scuola secondaria superiore, il progetto in esame, data la rilevanza sociale, educativa e di cura che essa ha. La proposta in esame, pur avendo il pregio di incentivare l’attività fisica e di prevederla fin dall’età giovanile, necessita di tuttavia di specifiche. Serve infatti una qualificazione del personale che, su unità mobile o stabilmente impegnato, conosca le specifiche funzionalità dei fruitori del servizio sportivo e, in particolare per le persone con disabilità, dello sport adattivo, per una reale e concreta fruizione del servizio e dei benefici connessi.

Riguardo poi alla componente relativa alle persone con disabilità, la proposta in esame, non osserva, neanche in senso terminologico, il d.lgs. 62/2024 e la normativa di settore varata da questo Governo, in adeguamento alle norme internazionali ed europee.

L'art 3 va integrato facendo riferimento anche alle persone con disabilità per la detrazione delle spese dall'imposta lorda.

All'art. 4 della proposta di legge in esame, è prevista la regolamentazione della carta dei servizi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità delegata in materia di sport. Detta misura non tiene conto dei bisogni specifici delle persone con disabilità; pertanto, si propone la definizione di Linee guida da adottarsi con Decreto interministeriale del Ministero dello Sport, del Ministero delle Disabilità e del Ministero Istruzione e del merito che identifichino gli standard minimi dei servizi sportivi adattati erogati nelle scuole e nei centri sportivi.

Con riguardo poi ad eventuali benefici associabili all'esercizio dell'attività sportiva, questi potranno essere associati alla Disability Card di cui alla Direttiva Europea 2841/2024, già rilasciata dall'INPS e integrabile con il progetto IT Wallet anche per esenzioni ed agevolazioni, non si rendendosi necessaria l'adozione di una carta dei servizi sportivi denominata Sport Card.

**Proposte emendative**

TESTO ATTUALE	PROPOSTE EMENDATIVE
<p>Art. 1.</p> <p>1. In attuazione dell'articolo 33, settimo comma, della Costituzione, al fine di potenziare il valore dello sport come pratica educativa le istituzioni scolastiche determinano, nel piano dell'offerta formativa e in coerenza con la loro autonomia, le modalità per l'insegnamento dell'educazione motoria, prevedendo che tale insegnamento sia prestato per almeno tre ore settimanali.</p> <p>2. È prevista l'introduzione, nella scuola primaria, di appositi programmi speciali di attività motoria rivolti ad alunni disabili oche comunque presentino difficoltà psico-motorie.</p>	<p>Art. 1.</p> <p>1. In attuazione dell'articolo 33, settimo comma, della Costituzione <b>e, per le persone con disabilità dell'art. 30 della CRPD ratificata con legge 18/2009</b>, al fine di potenziare il valore dello sport come pratica educativa le istituzioni scolastiche determinano, nel piano dell'offerta formativa e in coerenza con la loro autonomia, le modalità per l'insegnamento dell'educazione motoria, prevedendo che tale insegnamento sia prestato per almeno tre ore settimanali.</p> <p>2. È prevista l'introduzione, nella scuola primaria <b>e secondaria di primo e secondo grado</b>, di appositi programmi speciali di <b>attività motoria e sportiva adattata</b>, per l'inclusione di tutti gli alunni, <del>che comunque presentino</del> <b>anche con difficoltà motorie e intellettivo-relazionali, con il coinvolgimento di esperti di sport adattato.</b></p>

<p>3. L'attuazione delle finalità di cui al presente articolo si realizza a valere sui fondi speciali di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze.</p>	<p>3. L'attuazione <b>delle specifiche finalità per l'attività sportiva delle persone con disabilità</b>, <del>al presente articolo</del> si realizza a valere sui fondi speciali di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze.</p>
<p>Art 2</p> <p>1. Ai fini della prevenzione e dell'individuazione precoce di malattie ematiche e cardiache, nonché di ogni altra forma di anomalia o di disturbo fisico, in ogni regione sono rese disponibili, previa intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, unità mobili di monitoraggio preventivo rivolte in particolare a coloro che intraprendono un'attività sportiva dopo idonei e specifici accertamenti e controlli diagnostici.</p>	<p>Art 2</p> <p>1. Ai fini della prevenzione e dell'individuazione precoce di malattie ematiche e cardiache, nonché di ogni altra <b>condizione di disabilità</b> <del>forma di anomalia o di disturbo fisico</del>, <b>nonché di ogni condizione connessa alla salute mentale</b>, in ogni regione sono rese disponibili, previa intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, unità mobili di monitoraggio preventivo e risorse <b>adeguatamente formate anche per l'attività sportiva adattata</b>, rivolte in particolare a coloro che intraprendono un'attività sportiva <b>previa idoneità ai sensi della Nota Ministero della Salute prot. 416516/2005</b>.</p>
<p>Art.3</p> <p>1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, dopo il comma 1.1. è inserito il seguente:</p> <p>« 1.1.1. Dall'imposta lorda si detrae l'intero importo delle spese sostenute da soggetti di età superiore a sessanta anni per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine nonché ad altre strutture e impianti sportivi»</p> <p>2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede a valere sul fondo speciale diparte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.</p>	<p>Art. 3.</p> <p>1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, dopo il comma 1.1. è inserito il seguente:</p> <p>« 1.1.1. Dall'imposta lorda si detrae l'intero importo delle spese sostenute <b>da persone con disabilità e da</b> soggetti di età superiore a sessanta anni per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine nonché ad altre strutture e impianti sportivi»</p> <p>2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione disposizioni di cui al comma 1 si provvede a valere sul fondo speciale diparte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.</p>
<p>Art. 4.</p> <p>1. Per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva di base e agonistica delle persone disabili è istituita una carta dei servizi sportivi denominata «Sport Card», regolamentata con decreto del</p>	<p>Art. 4.</p> <p>1. Per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva di base e agonistica delle <b>persone con disabilità con decreto interministeriale del Ministero dello Sport, del Ministero delle</b></p>

<p>Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità delegata in materia di sport.</p> <p>2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sul fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.</p> <p>3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</p>	<p>Disabilità e del Ministero Istruzione e del merito verranno definite Linee guida che identifichino gli standard minimi dei servizi sportivi adattati, erogati nelle scuole e nei centri sportivi.</p> <p>2. Benefici, esenzioni ed agevolazioni associabili all'attività sportiva verranno integrate nella Disability Card di cui alla Direttiva Europea 2841-2024.</p> <p>3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sul fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.</p> <p>4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</p>
--	--